



1° CIRCOLO DIDATTICO "MARIA PIA"

VIA IV NOVEMBRE, n. 1 – 74027 - SAN GIORGIO JONICO (TA)

Tel. 0995919988 – Sito web mariapiasg.edu.it

PEO: tsee08300v@istruzione.it – PEC: tsee08300v@pec.istruzione.it

Cod. Mec. TAE08300V – CF. 80017190739 – Cod. IPA istsc_tsee08300v – Cod. Uni. UFR1KQ



CIRCOLARE INTERNA n. 289

DIREZ.DID. 1° CIRCOLO MARIA PIA
SAN GIORGIO IONICO (TA)
Prot. 0002094 del 12/03/2021
08-02 (Uscita)

San Giorgio Jonico, 12 marzo 2021

Alle Famiglie

Scuola dell'Infanzia / Scuola Primaria

Al Personale Docente

Scuola dell'Infanzia / Scuola Primaria

Al DSGA

Al Personale ATA

Al Collaboratrice DS

Allo Staff DS

Ai Responsabili di Plesso

Ai Coordinatori di Classe/Sezione

Ai Vice-Presidenti di Interclasse/Intersezione

All'Animatrice Digitale

Al Team Digitale

p.c. Al Presidente del Consiglio di Circolo

p.c. Al Consiglio di Circolo

Al Registro elettronico / Sito web / ATTI

OGGETTO: Attività didattiche dal 15 marzo 2021 (Ordinanza Regione Puglia n. 78 del 12-03-2021)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 6 del D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il DM 89/2020 recante l'adozione delle relative Linee guida di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39;
VISTA l'Ordinanza n. 407 del 28-10-2020 e le disposizioni governative impartite alle istituzioni scolastiche della Regione Puglia in fatto di sospensione dell'attività didattica in presenza;
VISTO il Regolamento di Circolo per la Didattica Digitale Integrata (DDI), approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 11 del 16/09/2020 ed aggiornato con delibera n. 16 dell'11-11-2020;
CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di continuità tra le modalità didattiche in presenza e a distanza in caso di *lockdown*, ossia nella sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza, facendo ricorso a piattaforme digitali e a nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2;
SENTITO il Collegio dei Docenti nella riunione del 29-10-2020;
VISTA la Circ. interna n. 74 del 29 ottobre 2020, avente in oggetto: "Attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) – Scuola Primaria";
VISTA la Nota USR Puglia prot. n. 31771 del 30 ottobre 2020;
VISTA la Nota M.I. n. 1990 del 5-11-2020;
VISTA l'Ordinanza n. 413 del 6-11-2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia;

VISTA la Circ. interna prot. 4674/B19 del 7.11.2020;

VISTA la Circ. interna prot. 4675/B19 dell'8.11.2020;

VISTA la Circ. interna n. 82 del 9.11.2020;

VISTA la Circ. interna n. 83 del 9.11.2020;

SENTITO il Collegio dei Docenti nella riunione del 16-11-2020;

VISTA la Circ. interna n. 132 del 4.12.2020 in attuazione dell'Ordinanza regionale n. 444/2020;

VISTO il DPCM 3 dicembre 2020, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza n. 444 del 04.12.2020 del Presidente della Giunta della Regione Puglia;

LETTO il Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 05.01.2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Circ. interna n. 160 del 5.01.2021;

VISTA l'Ordinanza n. 11 del 13.01.2021 recante proroga al 16 gennaio 2021 delle disposizioni contenute nell'Ordinanza regionale 1/2021;

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021, in particolare l'art. 1, co. 10, lett. s);

VISTA l'Ordinanza n. 14 del 16.01.2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Circ. interna n. 182 del 16.01.2021;

VISTA l'Ordinanza n. 21 del 22.01.2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Circ. interna n. 198 del 22-01-2021;

VISTA l'Ordinanza n. 41 del 04-02-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 20-02-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Circ. interna n. 248 del 20-02-2021;

VISTA l'Ordinanza n. 58 del 23-02-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Circ. interna n. 256 del 24-02-2021;

DATO che già la suddetta Ordinanza Regione Puglia n. 58/2021 prevedeva, sino al 14 marzo 2021, per le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la didattica digitale integrata al 100%, con possibilità per tutti gli alunni di chiedere la didattica in presenza, senza alcuna limitazione percentuale per le Scuole dell'Infanzia, del ciclo primario e CPIA e con la sola limitazione del 50% (possibilmente per singola classe) per le Scuole secondarie di secondo grado, al ricorrere di esigenze non diversamente affrontabili;

VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 il quale all'art. 21 (Istituzioni scolastiche) testualmente dispone: «1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. 2. La misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico».

VISTO il primo periodo dell'articolo 43 del suddetto DPCM 2 marzo 2021, il quale testualmente dispone: «1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere

una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».

VISTA	la Nota M.I. n. 343 del 4-03-2021, con le quali sono state date le prime indicazioni rispetto al perimetro applicativo del DPCM del 2 marzo 2021;
VISTA	la Nota M.I. n. 10005 del 7-03-2021, divulgata a chiarimento della succitata Nota M.I. n. 343 del 4-03-2021;
VISTA	l'Ordinanza n. 74 del 10-03-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RIBADITO	che – come attesta l'Ordinanza regione Puglia n. 74/2021 di cui all'oggetto – “a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell'attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell'individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del diritto all'istruzione, anch'esso di rango costituzionale”;
CONSIDERATA	la necessità di assolvere al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, senza compromettere il diritto all'istruzione, facendo ricorso alla didattica digitale integrata;
RILEVATO	che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito familiare;
CONSIDERATO	che, sulla base dell'istruttoria condotta dal competente organo sanitario sui dati più recenti disponibili, nelle province di Bari e Taranto – come richiamata dalla stessa Ordinanza Regione Puglia n. 74/2021 – “risulta superata la soglia che rende necessario adottare le misure previste dall'articolo 43 co. 1 del citato DPCM 2 marzo 2021, mediante sospensione delle attività dei servizi educativi dell'Infanzia e previsione della DDI per tutte le scuole di ogni ordine e grado, restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, o per gli alunni figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell'Istruzione 1990/2020, “nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell'età anagrafica”;
DATO	che l'art. 3 della suddetta Ordinanza Regione Puglia n. 74/2021 dispone ai commi 1 e 2 che: “1) Con decorrenza dal 12 Marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021: a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell'Istruzione n. 1990/2020, “nell'ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell'età anagrafica”;
DATO	che l'Ordinanza Regione Puglia n. 74/2021, sebbene motivata dalla necessità di adottare stringenti iniziative di carattere preventivo, attraverso misure finalizzate alla massima limitazione dei contatti interpersonali, per contenere il rischio di un ulteriore incremento dei contagi nel territorio regionale, sulla base dell'istruttoria allo stato degli atti condotta dal competente organo sanitario, e pur ravvisando la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, sembra adottare <i>prima facie</i> misure meno restrittive della casistica per l'ammissione degli alunni alle attività didattico-educative in presenza rispetto a quelle contemplate nel DPCM del 2 marzo e ribadite nella citata Nota M.I. n. 10005 del 7-03-2021;
RILEVATA	una prima evidente difformità tra le deroghe previste nell'Ordinanza Regione Puglia n. 74/2021 (ammissione in presenza per l'uso dei laboratori, per gli alunni con disabilità e con BES e per i figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute

indispensabili...) e le sole richiamate nella Nota M.I. n. 10005 del 7-03-2021 a chiarimento delle fattispecie contemplate nel DPCM del 2 marzo 2021 (ammissione in presenza per l'uso dei laboratori e per gli alunni con disabilità e con BES);

VISTA la Circ. interna n. 288 dell'11-03-2021;

VISTE le istanze dell'Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. U0006242 dell'11 marzo 2021 e delle OO.SS. del tavolo permanente regionale per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 sempre in data 11 marzo 2021, relative alla necessità di eliminare dalla precedente ordinanza n.74/2021 la previsione della frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, in quanto la difficoltà di individuare in concreto le categorie di lavoratori indicate dalla circolare 1990/2020 del Ministero dell'Istruzione e anche nella successiva nota n. 243 del 4 marzo 2021, potrebbe determinare l'ammissione in presenza di un numero di studenti incompatibile con le esigenze epidemiologiche in atto;

CONSIDERATO altresì che l'Ordinanza Regione Puglia n. 74/2021 ha disposto la sospensione dell'attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, piuttosto che prevedere esclusivamente la didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, e che, pertanto, è necessario rettificare le relative disposizioni per renderle coerenti rispetto ai provvedimenti regionali sinora adottati in ambito scolastico;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha preso atto che, per le ragioni sopra espresse, la previsione della frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di lavoratori cd. 'indispensabili' sembra non essere più condivisa neppure dal Ministero dell'Istruzione, come emerge dalla citata nota n. 10005 del 7 marzo 2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministro;

VISTA infine l'Ordinanza n. 78 del 12-03-2021 del Presidente della Giunta della Regione Puglia recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha recepito in maniera definitiva ed univoca le previsioni ministeriali aggiornate al DPCM del 2 marzo 2021 e, quindi, le conseguenti istanze di rettifica formulate sia dall'Ufficio Scolastico Regionale sia dalle OO.SS. del tavolo permanente regionale;

COMUNICA

che – in attuazione dell'Ordinanza n. 78/2021 – con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:

- “1. le disposizioni per le Province di Bari e Taranto di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) dell'Ordinanza n.74/2021 non si applicano alle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; dette attività, pertanto, non sono sospese;*
- 2. la lettera b) del medesimo articolo 3 comma 1 dell'Ordinanza n.74/2021 è soppressa.”*

Pertanto,

DISPONE

che a decorrere da lunedì 15 marzo e sino a tutto il 6 aprile 2021 l'attività didattico-educativa nel Circolo Didattico “Maria Pia” (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria) sarà svolta in modalità a distanza, avvalendosi dei Legami Educativi a Distanza (LEAD) per la Scuola dell'Infanzia e della Didattica Digitale Integrata (DDI) per la Scuola Primaria.

Nello svolgere le attività didattiche a distanza, le Alunne e gli Alunni si atterranno al Piano per la DDI adottato dalla nostra scuola, secondo gli orari stabiliti.

Nell'ottemperare alle disposizioni regionali, si precisa che:

- È garantita la possibilità di svolgere attività in presenza solo agli alunni con **disabilità e con bisogni educativi speciali** per i quali sono state adottate nell'anno scolastico corrente le misure rispettivamente previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nel Piano Didattico Personalizzato (PDP). Le attività saranno svolte secondo l'orario rimodulato sul nuovo regime organizzativo adottato nel Circolo Didattico, assicurando comunque il collegamento *online* con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Le Famiglie degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali che intendano avvalersi della didattica in presenza ne daranno comunicazione a quest'istituzione scolastica entro le ore 19.00 di sabato 13 marzo 2021, all'indirizzo di posta elettronica taee08300v@istruzione.it

Nel rispetto dei profili socio-cognitivi degli alunni e delle esigenze di organizzazione didattico-educativa, siano intanto favorite dirette interlocuzioni e utili raccordi tra le Famiglie interessate, gli Insegnanti di sostegno ed i Docenti della Classe/Sezione di frequenza.

In ossequio al principio di massima precauzione, al fine di limitare il più possibile lo spostamento delle persone, considerata la temporanea sospensione delle frequenze in presenza degli alunni nelle rispettive aule e fatta salva comunque la necessità di adempiere ad obblighi di servizio comunicati con disposizioni dirigenziali successive, i docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria svolgeranno l'attività didattica tramite connessione telematica dal proprio domicilio, nel rispetto dell'orario di servizio, assicurando giornalmente lo svolgimento integrato delle attività 'sincrone' e/o 'asincrone', debitamente programmate ed annotate nel Registro elettronico, in base al Piano DDI del Circolo Didattico.

Nelle sezioni/classi in cui sono presenti 'in aula' gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali – data la contitolarità degli insegnanti di sostegno delle sezioni e delle classi in cui operano ed essendo il Team dei docenti corresponsabile dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e, nella sussistenza generale di bisogni educativi speciali, del Piano Educativo Personalizzato (PDP) – i docenti di sostegno ed i docenti curricolari concorderanno le modalità collaborative più appropriate ai fini di un adeguato svolgimento delle attività didattico-educative in presenza, a tutela del diritto all'istruzione degli alunni interessati.

Visto l'attuale scenario emergenziale ed il repentino susseguirsi delle norme nazionali e locali – tali indicazioni sono soggette ad aggiornamento continuo ed improvviso, per cui si torna a raccomandare la presa visione costante delle disposizioni comunicate tramite il sito web istituzionale e sulla bacheca del Registro elettronico.

La Direzione Didattica resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per ulteriori apporti informativi.

Si allega: *Ordinanza regionale n. 78 del 12.03.2021.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Giuseppe Falanga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93